



PROVINCIA DI TORINO

Originale

COMUNE DI ORBASSANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGIONE PIEMONTE	
Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica Edilizia Residenziale	
Protocollo Generale n°	672
del	7 AGO. 1992

N. 24

OGGETTO: Piano Regolatore Generale Comunale - Variante generale - Richiesta di modifica ed integrazione formulata dalla Regione Piemonte - Controproposizioni comunali ai sensi del 13 comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGIONE PIEMONTE

Copia del Documento

Trasmesso dall'Assessore

7 GEN. 1993

100-20045

Approvato con D.G.R. n°

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Inf. Urb. Federico Esposito

L'anno millenovecentonovantadue addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze Consiliari convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito in sessione STRAORDINARIA d'urgenza ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori.

DELLA NOTTE Emilio
COLAPINTO Francesco
DONALISIO Attilio
DROGO Rosario
GAMBETTA Eugenio
GENTILE Raffaele
NAZZARO Mario
AYROLDI Giuseppe
BIANCO Luigi
BONAMICI Giordano
CARTA Antonio
CATTABRIGA Walter
CIMINI Uliana
CONSOLI Pietro
COTZA Antonello

DI SALVO Vito
FISCHETTO Salvatore
GAMNA Mario
GARBO Luigi
MAMOME Fernando
MARTOCCIA Giuseppe
MOI Marco
MONACHELLO Filippo
MOSCHINI M. Teresa
PAZI Lorenzo
RUFFINO Emanuele
SANTI VALENTINO
SCIO' Luigi
STASSI Enzo
ZOGGIA Pietro

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:
DI SALVO - MAMONE - MOSCHINI (giustificata) -
GAMNA

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Emilio
DELLA NOTTE

Assiste alla seduta il Segretario
Supplente CONTINELLA Dott. Vito.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: Piano Regolatore Generale Comunale-Variante generale - Richiesta di modifica ed integrazione formulata dalla Regione Piemonte - Controdeduzioni comunali ai sensi del 13 comma dell'art. 15 della L.R. n.56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore all'Urbanistica in merito all'argomento in oggetto.

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n.518 del 19.12.1989 veniva adottata la variante generale al Piano Regolatore Generale di questo Comune, approvato con D.P.G.R. n.4019 del 25.10.1974 e successivamente modificato ed integrato;

- che la detta variante generale e' stata esaminata dal Comitato Urbanistico Regionale che si e' espresso favorevolmente con voto n. 18/4 in data 28.11.1991 formulando proposte di modifica e integrazione ai sensi del 12 comma dell'art.15 della L.R. n.56/77 e successive modifiche;

- che la Giunta Regionale ha preso atto del detto parere del C.U.R. con deliberazione n. 64-11845 del 23.12.1991, trasmessa a questo Comune, unitamente allo stesso parere, con nota del 24.2.1992 pervenuta il 28.2.1992;

Ritenuto di accogliere le proposte di modifica ed integrazione alla variante generale del P.R.G.C. come sopra proposte dalla Regione Piemonte;

Visti i nuovi elaborati Pc2/Tav., Pc3.1/Tav.; Pc3.2/Tav., Pc3.4/Tav.; Pc4/Tav.; Pc5.1, che sostituiscono i precedenti elaborati P2/Tav., P3.1/Tav., P3.2/Tav., P3.4/Tav., P4/Tav., P5.1;

Vista la relazione illustrativa delle modifi che ed integrazioni da apportarsi alla detta variante;

Ritenuto di introdurre, sempre in accoglimento delle citate richieste della Regione Piemonte, le seguenti modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione "P6":





" Al § 1.1 - DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO:

- al terzo comma gli elaborati di progetto denominati P2/Tav., P3.1/Tav., P3.2/Tav., P3.4/Tav., P4/Tav., P5.1, P6, sono sostituiti con la denominazione Pc2/Tav., Pc3.1/Tav., Pc3.2/Tav., Pc3.4/Tav., Pc4/Tav., Pc5.1, Pc6. Tale denominazione sostituisce la precedente in tutti i paragrafi delle N.d'A. in cui viene richiamata.

Al § 1.7 - STANDARDS URBANISTICI:

- all' ultimo comma il numero 100 mc. è sostituito con 10 mc.

Al § 1.8 - STANDARDS URBANISTICI - APPLICAZIONE:

- al primo comma, primo rigo, dopo il termine "fissa" si aggiunge " sull' elaborato Pc5.1";

- al secondo comma, primo rigo, dopo il termine "Tav.Pc4" si aggiunge "o sull' elaborato Pc5.1".

Al § 2.2 - DESTINAZIONI D' USO

- al secondo comma, per quanto riguarda la residenza, dopo le parole "superiore a 700 mc." si aggiunge " sono escluse comunque le attività produttive che non abbiano carattere artigianale di servizio alla residenza."

- l' ultimo comma del paragrafo è integralmente abolito.

Al § 2.3 - TIPI DI INTERVENTO:

- è inserita la nuova voce "AS - ampliamenti - sopraelevazioni ."

- alla voce MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono abolite le ultime tre righe;



- alla voce RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:

a) Ristrutturazione di tipo a:

dopo le parole "recuperare alla destinazione d'uso abitativa i volumi, ..." le parole "anche aperti" sono state sostituite con "chiusi solo";

b) Ristrutturazione di tipo b:

la frase da " - ampliare le unità abitative ... " fino a " ...dell' edificio e dell' ambiente." è abolita.

gli ultimi due capoversi, da " - aumentare la superficie coperta esistente..." a "...area di pertinenza dell' edificio." sono aboliti.

- la voce definita "INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE" è sostituita con " INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA EDIFICAZIONE"

- il primo capoverso riporta in testa le parole "Nuova costruzione";

- sono aggiunti due nuovi capoversi:

Ampliamenti - Sopraelevazioni

Sono interventi di nuova edificazione volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l' estensione in senso orizzontale o verticale del fabbricato.

Gli ampliamenti e/o sopraelevazioni devono rispettare i caratteri architettonici e tipologici degli edifici esistenti, e sono eseguiti secondo le prescrizioni del precedente paragrafo - Nuova costruzione.

Ampliamenti una-tantum

Tali interventi, laddove previsti nelle singole categorie di aree di cui al # 3 delle presenti Nd'A, sono finalizzati a migliorie igienico e funzionali, e pertanto non consentono l' aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, e quindi non costituiscono aumento della capacità insediativa del PRGC.

a - Per le residenze:

Sono consentiti aumenti contenuti nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare.

b - Per le attività artigianali e produttive:

Ove il rapporto di copertura esistente alla data di adozione del presente PRGC superi il 50%, è ammesso ampliare le unità produttive fino ad un massimo del 10% della superficie utile esistente, comunque in misura non superiore a mq. 250; 25 mq. sono comunque consentiti. Contemporaneamente agli interventi si dovrà provvedere alla definitiva sistemazione a verde o con pavimentazione dell' area di pertinenza dell' edificio.



- per le voci RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA e NUOVO IMPIANTO, dopo il primo capoverso di quest' ultimo si aggiunge: " Per quanto riguarda allineamenti, distanze dai confini, e dai fabbricati, altezze e densità di utilizzazione/rapporto di copertura, valgono i disposti relativi agli interventi edilizi di NC del presente articolo."

Al § 2.4 - PROCEDURE PER LA DISCIPLINA DELL' INTERVENTO:

- al capoverso Strumenti urbanistici esecutivi, si aggiunge " - PIP - Piano per gli insediamenti produttivi";

- al capoverso Strumenti per la programmazione dell' attuazione è soppresso il PIC - PROGETTO INTEGRATO E COORDINATO, e si aggiunge:

"Gli interventi di nuovo impianto (NI) e ristrutturazione urbanistica (RU) sono subordinati all' approvazione di specifici S.U.E., così come delimitati nelle planimetrie di PRGC.

Gli interventi, altresì, potranno essere attuati, ai sensi dell' art. 46 L.R. 56/77, e successive modifiche ed integrazioni, mediante singoli comparti di intervento che individuano sub aree dello S.U.E. di riferimento.

In tale caso, al fine di consentire una compromissione graduale e non episodica dell' area, l' approvazione del comparto di intervento riferito a ciascuna sub area è subordinata all' attuazione di quello precedente. La sequenza temporale di attuazione sarà definita dai PPA."

La presente prescrizione sostituisce ogni riferimento al PIC previsto nella precedente versione delle N.d'A. Pertanto le frasi " ... di uno o più PE coordinati sulla base di un PIC di cui al § 3.2" e " ... i PE dovranno essere coordinati da un PIC di cui al § 2.4" sono sostituite dalle parole "...di specifico S.U.E., secondo le modalità definite al § 2.4." in tutti i paragrafi delle N.d'A in cui le precedenti erano riportate.

Al § 3.2 - AREE DI CATEGORIA A:

Al punto 2 - in relazione agli interventi consentiti:

- dopo le parole ".... presente PRGC, è consentita..." si aggiunge "l'ampliamento o";

- la frase da "... anche in deroga alle distanze..." a " ... strutture edilizie esistenti." è abolita.

- al successivo comma, dopo le parole "...Progetto Preliminare di PRGC,..." le parole " in caso di interventi di MN e RSa" sono abolite, ed inoltre dopo "...misura massima di 100 mc." si aggiungono le parole "di



cui al § 2.3. delle presenti Norme."

Al punto 3 - primo rigo, dopo le parole " Gli interventi..." si aggiunge " di cui ai due precedenti commi"

Inoltre allo stesso § 3.2 si aggiunge:

" 4 - Casi particolari:

Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti Norme:

- Aree 4.12.3 - 4.16.2 - 4.19.3 - 4.20.2 - 4.21.1 - 4.22.1 - 4.23.1."

Al § 3.4 - AREE DI CATEGORIA B :

Al punto 4 - Casi particolari, si aggiunge:

"Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti Norme:

- Aree 4.12.6 - 4.20.1 - 4.21.2"

Al § 3.5 - AREE DI CATEGORIA C

Dopo il secondo comma si aggiunge " Per gli immobili che non ricadono nelle perimetrazioni dei Piani di Recupero, come individuati sulle planimetrie di PRGC, valgono i disposti degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 - in attuazione del disposto di cui al § 1.10 delle presenti N.d'A."

Al punto 2, prima del punto 3, si aggiunge:

"In caso di interventi di ristrutturazione, ove altrimenti non specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare, senza l' aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui al § 2.3 delle presenti Norme."

Al punto 4 - Casi particolari:

- si sopprime la frase: " - area 4.12.2: l' area è destinata dal PRG a Servizi Pubblici (SP4);

- si aggiunge: "Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti Norme:

- Area 4.7.2 - 4.12.4 - 4.12.4.1 - 4.23.2 "

Al § 3.6 - AREE DI CATEGORIA C1

Dopo il primo comma si aggiunge " Per gli immobili che non ricadono nelle perimetrazioni dei Piani di Recupero, come individuati sulle planimetrie di PRGC,



valgono i disposti degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 - in attuazione del disposto di cui al § 1.10 delle presenti N.d'A."

Dopo il primo comma del punto 2, si aggiunge:

"In caso di interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione, ove altrimenti non specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare, senza l' aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui al § 2.3 delle presenti Norme."

Al secondo comma del punto 3, sono stralciate le parole "...definiti ed ...";

Al § 3.7 - AREE DI CATEGORIA C2

Dopo il secondo comma si aggiunge " Per gli immobili che non ricadono nelle perimetrazioni dei Piani di Recupero, come individuati sulle planimetrie di PRGC, valgono i disposti degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 - in attuazione del disposto di cui al § 1.10 delle presenti N.d'A."

Al secondo comma del punto 3 sono stralciate le parole " ... definiti ed ...";

Al § 3.8 - AREE DI CATEGORIA C3

Dopo il secondo comma si aggiunge " Per gli immobili che non ricadono nelle perimetrazioni dei Piani di Recupero, come individuati sulle planimetrie di PRGC, valgono i disposti degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 - in attuazione del disposto di cui al § 1.10 delle presenti N.d'A."

Al § 3.9 - AREE DI CATEGORIA D

Al punto 3 sono stralciate le parole " ... relative agli allineamenti.."; dopo le parole " di cui al § 2.3 si aggiunge " e 4.9."

Al punto 4 - casi particolari, sono stralciate le ultime tre righe, da " - area 7.4.1...." a " .. sulla tavola di PRGC."

AL §. 3.10 - AREE DI CATEGORIA D1

Al punto 4 - casi particolari:

Alle prescrizioni per l' area 11.4.1 - 11.4.1.1 si aggiunge la frase: " La zona definita parzialmente esondabile sulla Tav. A5 concorre al calcolo della superficie copribile, ma è in edificabile a norma del



10/10/10

successivo § 4.7."

Alle prescrizioni per l' area 11.4.5 - 11.4.5.1 si aggiunge la frase: " La zona definita parzialmente rispondabile sulla Tav. A5 concorre al calcolo della superficie copribile, ma è in edificabile a norma del successivo § 4.7."

Alle prescrizioni per l' area 13.1.2 - 13.1.2.1, l' ultima frase " I PE dovranno essere coordinati da un PIC di cui al § 2.4." è stralciata.

AL §. 3.11 - AREE DI CATEGORIA E

Al secondo comma, dopo le parole " ...previsti dal PPA stesso." si aggiunge " Tali interventi non contrastano con le indicazioni del PRGC, del quale sono parte integrante."

Inoltre allo stesso § 3.11 si aggiunge:

" - Casi particolari:

Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti Norme:

- Aree 4.8.2.1 "

Al §. 3.12 - AREE DI CATEGORIA F

Dopo il primo comma, si aggiunge:

"Nelle aree 1.35.2 - 1.35.2.1 - 1.36.1 - 1.36.1.1 - 4.6.7 - 4.7.4 - 4.7.4.1 - 4.7.4.2 - 4.25.1 - 4.25.1.1 - 4.25.1.2 - 9.4.1 gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme."

Alle prescrizioni per le aree 1.35.1 -1.35.1.1, la frase da "...inseriti nelle previsioni..." a "...Consiglio Comunale in data...", è così sostituita: "previsti da specifici strumenti esecutivi approvati sull' area 1.34.1."

Al punto 4, prima della definizione delle aree 1.36.1 - 1.36.1.1, si aggiunge:

- Aree 1.35.2 - 1.35.2.1: Sono aree situate nella fascia a nord-ovest del concentrico, tra l'attuale tessuto edificato e la fascia di rispetto alla circonvallazione.

Obiettivo del PRGC è quello di consentire un'intervento di nuovo impianto (NI), con destinazione d'uso residenziale con funzione di completamento.

1- La destinazione d' uso propria è residenziale. Le attività compatibili di cui al § 2.2 sono ammesse subordinatamente all' osservanza degli standard



urbanistici nella misura minima di cui all' art. 21 della L.R. PIE 56/77 e successive modificazioni.

2- Sono previsti i seguenti interventi edilizi:

-NI - nuovo impianto.

L' indice di edificabilità territoriale è di 1 mc/mq, l' altezza massima è di ml. 19.50 con non più di 6 piani f.t. L' edificazione dovrà essere realizzata secondo le norme fissate al § 2.3 per gli interventi di tipo NC.

La rete viaria dovrà garantire una adeguata integrazione con quella esistente nel tessuto urbanistico adiacente. Il PE che interessa l' area in oggetto dovrà provvedere alla definizione planimetrica delle aree per servizi (1.35.2.1), che dovranno costituire un sistema coerente con quelle esistenti o previste da precedenti strumenti urbanistici esecutivi già approvati. Tali aree sono destinate a verde pubblico (SP4) e parcheggi (SP3) nella quantità minima rispettivamente di 22,5 mq/ab e di 2,5 mq/ab. Gli allineamenti di fabbricazione rispetto alle sedi viarie saranno definiti dal PE in conformità alle norme del § 3.1.

3- Gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati all' approvazione di specifico S.U.E., secondo le modalità definite al § 2.4.

Al punto 1 relativo alle prescrizioni delle aree 1.36.1 - 1.36.1.1, la frase "E' prescritto l' allontanamento dell' attività produttiva esistente in quanto incompatibile con la destinazione propria delle aree." è stralciata.

Sono stralciate le aree 2.13.1 - 2.13.1.1 - 2.13.1.2 - 2.13.2 - 2.13.2.1 e le prescrizioni relative.

In apertura del punto 4 relativo alle prescrizioni per le aree 4.7.4 - 4.7.4.1 - 4.7.4.2 - 4.25.1 - 4.25.1.1 - 4.25.1.2, si aggiunge " Limitatamente alle aree 4.25.1 - 4.25.1.1 - 4.25.1.2, ".

Alle prescrizioni relative alle aree 7.9.1 - 7.9.1.1 - 7.9.1.2 - 7.9.2 - 7.9.2.1 sono stralciati:
- al primo rigo i codici d' area "... 7.9.2 - 7.9.2.1.";

- alla terza riga del secondo comma, dopo le parole "...pubblico e privato" sono stralciate le parole "ed artigianale";

- alla prima riga del terzo comma sono stralciate le parole " e produttiva.";

- alla seconda riga del terzo comma, sono stralciate le parole "... e le attività produttive";

Al punto 2, in relazione agli interventi di NI, sono stralciate:

- al primo comma le frasi da "Le aree 7.9.2 e 7.9.2.1, a" a ".....superare il 50%.";



- al terzo comma le frasi da "L' area per servizi 7.9.2.1...." a "... non realizzata."

Al punto 2 relativo alle prescrizioni per le aree 10.1.1 - 10.1.1.1 - 10.1.7, si sostituisce a " mq. 18.200" " mq. 1.900"; nell' ultima riga dello stesso comma, le parole "all' interno del PIC" sono stralciate.

Al § 3.13 - AREE DI CATEGORIA G

Al punto 2 - fine capoverso D/NC - demolizione e nuova costruzione, si aggiunge la frase:

"Per quanto riguarda allineamenti, distanze dai confini e dai fabbricati, altezze, valgono i disposti di cui al §2.3 delle presenti norme relativi agli interventi di tipo NC."

Allo stesso punto si aggiungono inoltre i seguenti capoversi:

- AS - ampliamenti - sopraelevazioni.

Aumentare la superficie coperta esistente fino ad un rapporto massimo di copertura fondiario del 50% .Per quanto riguarda allineamenti, distanze dai confini e dai fabbricati, altezze valgono i disposti di cui al § 2.3 delle presenti norme relativi agli interventi di tipo NC.

In caso di intervento di ristrutturazione, ove non altrimenti specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum così come definiti al § 2.3 delle presenti norme.

Alle prescrizioni relative all' area 18.1.3 : centro intermodale merci si aggiunge "approvato in data 8/5/86 con delibera regionale n. 144-6551."

Di seguito si aggiunge il seguente capoverso:

"- Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme:

Area 1.4.2"

Al § 3.14 - AREE DI CATEGORIA G1

Al punto 3 le parole " sulla base di un PIC di cui al § 2.4" sono stralciate.

Al punto 2 delle prescrizioni per le aree 2.4.3 - 2.4.3.1 - 2.4.3.2 - 2.4.3.3 - 2.4.3.4, le parole "sulla base del PIC" sono stralciate.

Al § 3.15 - AREE DI CATEGORIA AP

Al punto 2, dopo le parole "-Per gli immobili" si aggiunge " a destinazione agricola";



Al capoverso "- MN - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria." le successive quattro righe, da "Sono consentiti ampliamenti..." a "...superficie lorda di solaio." sono stralciate.

Al capoverso "-Rsb - Interventi di ristrutturazione di tipo b;" la frase successiva, da "...l' ampliamento consentito..." a "...di MN di cui sopra." è stralciata.

Al capoverso "- D/NC - Demolizione e nuova costruzione." dopo le parole "...non superiore a quello..." sono stralciate le parole "degli interventi di MN ed Rsb".

Di seguito ai capoversi "- NC - Nuova costruzione" si aggiunge il capoverso: -

"In caso di interventi di ristrutturazione, ove non altrimenti specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare, senza l' aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui al §2.3 delle presenti norme."

Al punto 4 - Casi particolari - Edifici residenziali a destinazione non agricola - alla fine del secondo capoverso si aggiungono le parole "di cui al § 2.3 delle presenti norme."

Al § 3.16 - AREE DI CATEGORIA AP1

Di seguito al capoverso "- D/NC - Demolizione e nuova costruzione" si aggiunge il capoverso:

"In caso di interventi di ristrutturazione, ove non altrimenti specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare, senza l' aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui al §2.3 delle presenti norme."

Di seguito al punto 3, si aggiunge inoltre:

"4- Casi particolari

- Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme:

Aree 4.7.1 - 4.26.1"

Al § 3.17 - AREE DI CATEGORIA AP2

All' ultima riga del secondo capoverso del punto 4, dopo le parole "...relative alle distanze dai confini e dagli edifici" si aggiunge " di cui al § 2.3 delle presenti norme."



Il § 3.18 - AREE DI CATEGORIA AP3 - è così sostituito:

"Il presente paragrafo è stato abolito in quanto, a seguito dell' approvazione della L.R. n. 1 del 14 gennaio 1992 istitutiva del Parco naturale di Stupinigi, le aree individuate come di categoria AP3 - parte area 16.1.1 - Preparco - ricadono nei confini del parco suddetto, e vengono quindi assimilate all' area di categoria ig 14.3.4 - Parco di Stupinigi, mentre la rimanente parte è assoggettata alla categoria AP.

Fino all' approvazione del piano di area del parco naturale di Stupinigi, così come previsto all' art. 9 della L.R. n.1 del 14/1/92, valgono i disposti dell' art. 5 comma 2 e 5 della legge succitata, e, ove non in contrasto, le prescrizioni di cui al §. 3.15 - Aree di categoria AP - delle presenti norme."

Al § 3.19 - AREE DI CATEGORIA AP4

Al capoverso "-Rsb - Interventi di ristrutturazione di tipo b;" la frase successiva, da "...l' ampliamento consentito..." a "...di MN di cui sopra." è stralciata.

Di seguito al capoverso "- NC - Nuova costruzione" si aggiunge il capoverso:

"In caso di interventi di ristrutturazione, ove non altrimenti specificato nell' allegata tabella, sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento una-tantum nella misura massima di 100 mc. per unità immobiliare, senza l' aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui al §2.3 delle presenti norme."

Al § 3.21 -AREE DI CATEGORIA as

Al punto 4 - Casi particolari, si aggiunge:

"- Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme:

- Aree 4.7.5.1 - 4.7.6 - 4.12.6.1."

Al § 3.22 - AREE DI CATEGORIA at

Al termine del punto 2, si aggiunge:

"Casi particolari

- Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme:

Aree 4.7.5 - 9.4.1.1 "



12



Al § 3.23 - AREE DI CATEGORIA iq

Al punto 4 - Casi particolari, si aggiunge:

"- area 4.3.1 (Ospedale S.Luigi): Per l' area di dissesto ricadente nell' ambito del presidio ospedaliero, come individuata sulla Tav. A5, valgono i disposti di cui al § 4.7 delle presenti norme."

Alla norma per le aree 14.3.2 - 14.3.3 - 111.4.5.2 (sponde del Sangone): dopo le parole "... legge 8/8/1985 n. 431..." "nella misura di 0,01 mc/mq, comprendenti le attrezzature sportive ad esse collegate, che devono essere realizzate contestualmente.";

Dopo l' ultima frase del punto 4:

"Per le aree esondabili come individuate sulla Tav. A5, valgono i disposti di cui al § 4.7 delle presenti norme.

- Nelle seguenti aree gli interventi sono subordinati ai disposti relativi alle fasce di rispetto dei pozzi di cui al § 4.8 delle presenti norme:

Area 14.3.2"

La norma per l' area 14.3.4 (parco di Stupinigi) è così modificata:

"L' area è assoggettata ai disposti della L.R. n.1 del 14/1/1992.

Fino all' approvazione del piano di area del parco naturale di Stupinigi, così come previsto all' art. 9 della L.R. n.1 del 14/1/92, valgono i disposti dell' art. 5 comma 2 e 5 della legge succitata, e, ove non in contrasto, le prescrizioni di cui al §. 3.15 - Aree di categoria AP - delle presenti norme."

Al § 3.24 - AREE DI CATEGORIA v

Per le aree 18.1.4 - scalo ferroviario merci, i disposti sono sostituiti dalla frase:

"Nell' ambito delle aree ferroviarie sono realizzabili tutti gli interventi finalizzati all' espletamento dell' attività propria delle FF.SS."

Al § 4.1 - AUTORIZZAZIONE ALL' INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Al terminé del secondo comma, si aggiunge " e della legge n.56/77 e successive modifiche ed integrazioni"



Al § 4.4 - VINCOLO AI SENSI DELLA L.1089/1939

All' ultima frase si aggiunge: " su di essi sono comunque unicamente ammessi interventi di Restauro e risanamento conservativo (RA)".

Al § 4.5 - VINCOLO AI SENSI DELLA L.1497/1939 E DELL' ART.9 DELLA L.R. PIE. 56/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Dopo le parole "...parere vincolante" si aggiunge "dell' apposito Servizio regionale, nonché"

Al § 4.7 - AREE DI DISSESTO:

- Il riferimento alla tav. P2 è sostituito con "tav. A5";

- Il riferimento all' art. 17 del R.D. n. 3267/1923 è sostituito con "art. 30 l.r. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni."

La successiva frase, da "Ove ricorra il caso.... " a " ...progetto preliminare di PRGC." è stralciata.

Al § 4.8 - FASCE DI RISPETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI:

I minimi di cui al punto c - dalle opere di presa degli acquedotti, è così variato:

" mt.200, conformemente ai disposti del DPR n.236 del 24/5/88, salvo diverse perimetrazioni e/o autorizzazioni rilasciate dall' Autorità Sanitaria competente."

Al § 4.9 - FASCE DI RISPETTO STRADALE E ALLINEAMENTI DI FABBRICAZIONE RISPETTO ALLE SEDI VIARIE:

Il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma sono preceduti dalla frase:

"Fatti salvi i disposti di cui all' art. 9 D.M. 1444/1968, "

Al § 4.10 - AMBITO FLUVIALE:

Alla seconda riga del primo comma, le parole "... il corso della bealera di Orbassano..." sono stralciate e sostituite da " il corso del rio Garosso".

Si aggiunge inoltre la frase:

"Per tali ambiti si richiamano inoltre le prescrizioni di cui all' art. 29 della l.r. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni."

Al §.5.10 - VALIDITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN ATTO O PREVISTI

Al secondo comma, le parole "anche in contrasto con le previsioni del presente PRGC" sono stralciate; si aggiunge la frase "... e considerati parte integrante del presente PRGC." "



Visto il nuovo elaborato Pc6 "Norme di attuazione" che sostituisce il precedente P6 contenente le dette modifiche ed integrazioni e riconosciuto idoneo. Dato atto che tutti gli elaborati Pc2/Tav., Pc3 1/Tav., Pc3 2/Tav., Pc3 4/Tav., Pc4/Tav., Pc6, unitamente alla relazione illustrativa delle modifiche sono stati predisposti dagli architetti Camillo Antonio e Bonifetto Enrico entrambi di TORINO incaricati con atto G.C.n.227 del 9.3.1992.

Udito: L'ASSESSORE NAZZARO spiega che in data 19.12.1989 il Consiglio Comunale adottava la variante generale al P.R.G.C., la quale veniva in seguito esaminata dal C.U.R. e in data 24.2.1992 tale Comitato si esprimeva in merito formulando delle osservazioni che il Comune doveva recepire. Spiega, inoltre, che l'Amministrazione ha manifestato la decisione di "venire incontro" al C.U.R., in previsione del nuovo assetto territoriale delle aree metropolitane.

Successivamente, elenca le seguenti modifiche ed integrazioni alla variante generale del P.R.G.C., proposte dalla Regione Piemonte:

- area 1.36.1: e' stato "tagliato" circa il 90% di tale area, rimanendo solamente area residenziale.
- area 2.13.1: e' stata stralciata completamente l'area.
- area 7.9.1: e' stata tolta una parte dell'area ad uso terziario, lasciando l'area residenziale.
- area 10.1.3: di tale area sono stati salvati i 3/5 da essere utilizzati come zona industriale.

Per quanto riguarda i due pozzi situati in Via Della Bassa, afferma che l'Amministrazione aveva previsto una zona di protezione di 120 metri, mentre la Regione ha fatto presente che esiste una legge regionale che prevede una zona di protezione di 200 metri. Pertanto spiega che e' stato incaricato un professionista, il Dott. Leporati, gia' noto all'Amministrazione, al fine di verificare lo stato delle falde acquifere e poter inviare in Regione tale rapporto, affinche' l'area in questione ridiventi abitativa.

Dato atto che esce dall'aula il Consigliere Martoccia sicche' il numero dei presenti scende a n.25=

Dato atto ancora.

- che alle ore 21,40 la seduta viene sospesa per consentire all'Ing. Rinaldis, Dirigente del settore tecnico-urbanistico e ai professionisti incaricati, architetti Camillo e Bonifetto, di illustrare la variante al P.R.G.C.;

- che alle ore 22,50 la seduta viene riaperta. Risultano presenti, alla ripresa dei lavori, n. 25 Consiglieri sui 30 assegnati al Comune. Assenti n. 5



Consiglieri, Sigg.ri: Di Salvo, Mamone, Martoccia,
Moschini e Gamna.

Udite altresì le seguenti dichiarazioni di voto:

IL CONSIGLIERE PAZI dichiara, a nome del proprio gruppo, di condividere in modo totale le osservazioni presentate dalla Regione Piemonte. Inoltre il voto del proprio gruppo sarà di astensione, come già avvenne a suo tempo per la votazione del P.R.G.C.

IL CONSIGLIERE BONAMICI dichiara, a nome del proprio gruppo, di non aver partecipato a suo tempo all'elaborazione del P.R.G.C. sicché non esisteva alcuna possibilità di recuperare le indicazioni date dallo stesso gruppo Verde. Comunica l'astensione del proprio gruppo pur riscontrando la sussistenza di aspetti del P.R.G.C. accettabili.

IL CONSIGLIERE RUFFINO dichiara che, se non dovesse venire approvato tale P.R.G.C., si rischia un blocco amministrativo per quanto riguarda i problemi urbanistici. Pertanto annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

IL CONSIGLIERE SCIO' dichiara, a nome del proprio gruppo, che avendo partecipato all'elaborazione del P.R.G.C., voterà a favore anche se tale piano penalizza gran parte del territorio. Conclude con l'auspicio di affidare apposito mandato per la realizzazione di una eventuale variante.

L'ASSESSORE GENTILE dichiara che il proprio voto sarà favorevole, in quanto dopo un "lungo cammino" l'Amministrazione sarà in possesso di un documento che permetterà di regolare l'edilizia pubblica e privata.

Uditi gli interventi sopra riportati. Visto l'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 sul l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non occorre parere di regolarità contabile in quanto non coerente con l'oggetto della proposta di deliberazione;
Visto l'unito parere favorevole di legittimità espresso, sulla detta proposta di deliberazione, dal Segretario Generale;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano, che è del seguente tenore:
- Presenti n. 25=;



- Votanti n. 15=;
- Astenuti n.10= (i Consiglieri del gruppo P.D.S.
Sigg.ri: Pazi, Carta, Cimini, Cattabriga, Garbo, Moi,
Bianco, Ayroldi e i Consiglieri del gruppo Verdi
Sigg.ri: Zoggia e Bonamici);

- Voti favorevoli n. 15=;

- Voti contrari 0=;

Per l'esito (proclamato dal Presidente) della
votazione che precede

D E L I B E R A

1) di accogliere le proposte di modifica e di
integrazione alla variante generale del Piano
Regolatore Generale Comunale formulata dalla Regione
con del. della G.R. n. 64 - 11845 del 23.12.1991;

2) di approvare, conseguentemente, i nuovi elaborati
Pc2/Tav., Pc3.1/Tav., Pc3.2/Tav., Pc3.4/Tav., Pc4/Tav.,
Pc5.1,

che sostituiscono i precedenti elaborati
P2/Tav., P3.1/Tav., P3.2/Tav., P3.4/Tav., P4/Tav., P5.1;

3) di apportare alle Norme di Attuazione (P6) del
P.R.G.C. le modifiche ed integrazioni riportate nelle
premesse del presente atto e di approvare,
conseguentemente, il nuovo elaborato Pc6 (che
sostituisce il precedente P6) contenente le norme di
attuazione come risultano modificate ed integrate a
seguito di quanto sopra disposto.





COMUNE DI ORBASSANO

C.A.P. 10043 — PROVINCIA DI TORINO

TEL. 9002204 - 9013704 - 9013693 - 9013616

FAX (011) 9013337

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C./~~e.c.~~ n. 24 del 24/4/1992

PARERI ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90
sulla proposta di deliberazione avente il seguente
oggetto:

OGGETTO: Piano Regolatore Generale Comunale - Variante generale -
Richiesta di modifica ed integrazione formulata dalla Regione Piemon-
te - Controdeduzioni comunali ai sensi del 13° comma dell'art. 15 del-
la L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

a)- Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Orbassano, Li 21/4/1992



Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Ing. C. RINALDIS

b)- Si esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità, dando atto che non occorre parere di regolarità
contabile in quanto non coerente con l'oggetto della
proposta di deliberazione.

Orbassano, Li 22 APR. 1992



Il Segretario Generale Supplente
(Dott. V. CONTINELLA)



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Consigliere anziano
all'inizio seduta
Giuseppe MARTOCCIA

IL PRESIDENTE
Emilio DELLA NOTTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO f.f.

Antonio SARTÀ

IL SEGRETARIO GENERALE

Vito CONTINELLA

☐ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RAGIONIERE CAPO

☒ Si attesta che il presente atto non comporta alcuna copertura finanziaria di spesa (art. 55 legge 142/1990).

IL RAGIONIERE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **30 APR. 1992** e contro di essa non pervennero reclami.

il **18 MAG 1992**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rettificata con proprio
atto n° 46 del 10/7/92
di 31/7/92*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22 MAG. 1992** per:

☒ scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1) trasmessa con elenco N. **31** pervenuto al CO.RE.CO. in data **30/04/1991**

☐ richiesto chiarimento con fonogramma N. _____ in data _____ forniti in data _____ con nota prot. n. _____

☐ pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) provv. n. _____ del _____

IL SEGRETARIO GENERALE

il **22 MAG 1992**

COMUNE DI ORBASSANO
Prov. di Torino

Copia fotostatica conforme all'originale, composta di n. _____ facciate
Orbassano, li 05 AGO. 1992



IL VICE SEGRETARIO